



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CASTRO, GHIGO, DI STEFANO, DE ECCHER,  
BEVILACQUA, RIZZOTTI e BIANCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2012**

Disposizioni in materia di efficienza e ottimizzazione  
del lavoro pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – Tutte le più accreditate valutazioni espresse sia dagli organismi economici internazionali sia dagli studi di fonte accademica concordano nell'individuare un formidabile giacimento inespresso di competitività in Italia nel settore pubblico, ancora affetto da gravi ritardi nell'allineamento, non già ai migliori *standard*, bensì almeno alle medie dei principali Paesi OCSE. Si tratta di ordini di grandezza imponenti, sol che si pensi che si stima come almeno due punti di prodotto interno lordo (PIL) possano essere mobilitati ogni dieci punti di efficienza del fattore lavoro recuperati sul versante della pubblica amministrazione e che, contemporaneamente, si stima come un miglioramento di almeno trenta punti della testé rammentata efficienza sia considerato attingibile sul breve-medio termine (3-5 anni) in quella stessa pubblica amministrazione: siamo cioè di fronte a un vettore competitivo di circa 6 punti di PIL!

La riforma che va sotto il nome del ministro Brunetta, implementata attraverso il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha – assai commendevolmente – concentrato la propria sfera di operatività intorno alla cosiddetta «leva prestativa», quella cioè azionata dal miglioramento della *performance* dei pubblici dipendenti: le esperienze internazionali attribuiscono a tale leva una potenzialità di recupero tra il 5 e il 7 per cento.

La medesima riforma non è intervenuta sulla cosiddetta «leva organizzativa», cioè su attività di reingegnerizzazione dei processi, di ristrutturazione degli apparati di servizi attraverso concentrazioni ed economie di

scala, di rimodulazione radicale delle strutture chiamate alla realizzazione delle missioni istituzionali di ciascuna macchina pubblica, eccetera. Si tenga presente che, sulla scorta di tutti i carotaggi statistici effettuati, circa il 50 per cento delle risorse impiegate da ciascuna organizzazione pubblica in Italia è assorbito da attività destinate a garantire la mera sopravvivenza della macchina stessa, e non già dall'effettiva soddisfazione dello «scopo» pubblico cui è finalizzata l'esistenza dell'istituzione considerata.

Grandi risultati sul piano dell'efficienza possono tuttavia, secondo le conformi migliori pratiche internazionali, essere garantiti nel settore pubblico solo laddove si dia corpo a una mobilitazione forte e scandita da parte del *management* pubblico e delle associazioni sindacali rappresentative dei dipendenti intorno a obiettivi sfidanti di miglioramento dei tassi di efficienza attraverso la contrattazione decentrata.

Poiché la riforma Brunetta, nell'intento di superare sbarramenti di natura consociativa o conservatrice che troppe volte avevano contrassegnato la storia delle relazioni industriali nel pubblico impiego, ha posto vincoli stringenti al dispiegamento dei livelli di prossimità della contrattazione collettiva, si è inteso con il presente disegno di legge – in via sperimentale – derogarvi per consentire di attribuire strumenti potenti a quella stessa contrattazione, purché siano espressamente vincolati, in termini di presupposti, all'effettivo raggiungimento di «*stressed target*», calcolati sulla base dei più efficaci ed affidabili «*benchmark*» stabiliti dal settore privato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In via sperimentale e per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i contratti collettivi stipulati nelle amministrazioni pubbliche, qualora prevedano e determinino incrementi netti dell'efficienza del fattore lavoro non inferiori al 20 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente ovvero riduzioni dei costi generali e di struttura non inferiori al 15 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente, possono regolare in piena autonomia, modificando e modellando le condizioni normative di riferimento in coerenza con i propri obiettivi rafforzati di rigore finanziario e di accelerazione competitiva, le materie relative agli organici, all'organizzazione del lavoro, delle attività e degli uffici, alla *governance* degli enti coinvolti, nonché alla remunerazione di risultato.

